



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Magistrati

Dott. Leila Maria SANNA	Presidente
Dott. Cinzia CASANOVA	Consigliere
Dott. Marcello BRUNO	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nel procedimento di appello iscritto al n. 249/2017 R.G.

promosso da

BAGNI PERATO S.A.S. DI MOLLE GIOVANNI, in persona del legale rapp.te pro tempore Molle Giovanni, **BACCI PATRIZIA**, **MOLLE GIOVANNI IN PROPRIO E QUALE EREDE DI PERATO MARIA**, rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Maglione ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Genova, via S. Lorenzo 15/15 come da mandato in atti

appellanti

Contro

MOLLE GIACOMO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Ivaldo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Savona, corso Italia 8/17 come da mandato in atti

appellato e appellante in via incidentale

Firmato Da: SACCONI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22fb9df623c8c3ddf9cb5f703a051b - Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f392d71a2ac9554fa34f4e96
Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db7071bdct15a4cba46a0b5



CONCLUSIONI DELLE PARTI:**Per gli appellanti:**

"Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle appellate decisioni, quanto alla sentenza non definitiva n. 1093/2014, pronunciata dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone, in data 11 luglio 2014, pubblicata in data 14 luglio 2014:

preliminarmente

□ riformarla nella parte in cui non accerta e non dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado per essere l'azione devoluta a giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria presente nello statuto della società Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni: in riforma, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado per essere l'azione devoluta a giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria presente nello statuto della società Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni;

nel merito

□ riformarla nella parte in cui non accerta e non dichiara l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti sociali nella Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni fatti valere dall'attore Giacomo Molle in forza dell'atto di donazione 11 marzo 2003 a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938): in riforma, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti sociali nella Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni fatti valere dall'attore Giacomo Molle in forza dell'atto di donazione 11 marzo 2003 a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938);



□ riformarla nella parte in cui «dichiara il diritto di Molle Giacomo di ottenere da Bagni Perato di Molle Giovanni Sas», in via solidale o alternativa con Giovanni Molle e Patrizia Bacci, «la corresponsione di un importo pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato Sas da quantificarsi nella prosecuzione della vertenza»: in riforma, respingere la relativa domanda di Giacomo Molle;

□ confermarla nella parte in cui «respinge le domande proposte da Molle Giacomo in via principale dirette ad accertare l'intervenuto suo acquisto della qualità di socio della Bagni Perato Sas, di declaratoria della nullità, per inesistenza e/o impossibilità dell'oggetto, della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22.12.2008, al n. 9 vol. 717, nella parte in cui Perato Maria ha dichiarato di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già di proprietà della sorella Perato Caterina nonché la declaratoria dell'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'atto pubblico del 22.12.2008, rep. 22224 notaio Parodi di Alassio, iscritto il 15.1.2009 presso il Registro delle Imprese di Savona, nella parte in cui Perato Maria ha poi ceduto a Molle Giovanni parte della quota sociale già di Perato Caterina Perato e di quello di compravendita a rogito notaio Parodi di Alassio, rep. 22398 del 10.9.2009, con cui la medesima Perato Maria ha poi donato a Bacci Patrizia la residua parte ancora in suo possesso della quota sociale già di Perato Caterina»;

□ confermarla nella parte in cui, in motivazione, statuisce l'inopponibilità alla Bagni Perato S.a.s. dell'atto di donazione compiuto in data 11 marzo 2003 dalla signora Caterina Perato a favore del signor Giacomo Molle, a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938);

in riforma, darne altresì atto nel dispositivo;



□ confermarla nella parte in cui «in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute dichiara l'inefficacia nei confronti della Bagni Perato Sas di Molle Giovanni e dei soci della stessa dell'atto di disposizione avente ad oggetto la quota di partecipazione nella Bagni Perato Sas compiuto in data 11.3.2003 da Perato Caterina a favore di Molle Giacomo»;

quanto alla sentenza n. 1055/2016, pronunciata dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone, in data 19 settembre 2016, pubblicata in pari data:

□ riformarla nella parte in cui «condanna Bagni Perato Sas di Molle Giovanni...», in via solidale con Giovanni Molle e Patrizia Bacci, «al pagamento a favore di Molle Giacomo dell'importo di € 236.500,00=, oltre agli interessi legali decorrenti dal 23.9.2009, Fino al saldo effettivo»: in riforma:

- in via principale, statuire che nulla è dovuto dall'appellante Bagni Perato S.a.s. nei confronti di Giacomo Molle;

- in via subordinata (nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi proposti avverso la sentenza n. 1093/2014), condannare Bagni Perato S.a.s., in via solidale con Giovanni Molle e Patrizia Bacci, al pagamento di un importo non superiore a € 157.500,00;

□ riformarla nella parte in cui «condanna Bagni Perato Sas di Molle Giovanni, Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via fra loro solidale, al pagamento a favore di Molle Giacomo del 50% delle spese di lite, che liquida in € 174,00= per esborsi e € 6.715,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.»: in riforma, porre le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico di Giacomo Molle;



sempre nel merito

□ in ogni caso, disporre la restituzione in favore di Bagni Perato S.a.s. delle somme eventualmente versate a Giacomo Molle e/o assegnate a seguito di pignoramento in esecuzione delle impugnate sentenze”.

Per l'appellante Giovanni MOLLE, in proprio e nella qualità di erede universale di Maria PERATO:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,

previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle appellate decisioni,

quanto alla sentenza non definitiva n. 1093/2014, pronunciata dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone, in data 11 luglio 2014, pubblicata in data 14 luglio 2014:

preliminarmente

□ riformarla nella parte in cui non accerta e non dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado per essere l'azione devoluta a giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria presente nello statuto della società Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni: in riforma, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado per essere l'azione devoluta a giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria presente nello statuto della società Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni;

nel merito

□ riformarla nella parte in cui non accerta e non dichiara l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti sociali nella Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni fatti valere dall'attore Giacomo Molle in forza dell'atto di donazione 11



marzo 2003 a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938): in riforma, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti sociali nella Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni fatti valere dall'attore Giacomo Molle in forza dell'atto di donazione 11 marzo 2003 a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938);

□ riformarla nella parte in cui «dichiara il diritto di Molle Giacomo di ottenere da ... Molle Giovanni ... », in via solidale o alternativa con Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni e Patrizia Bacci, «la corresponsione di un importo pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato Sas da quantificarsi nella prosecuzione della vertenza»: in riforma, respingere la relativa domanda di Giacomo Molle;

□ confermarla nella parte in cui «respinge le domande proposte da Molle Giacomo in via principale dirette ad accertare l'intervenuto suo acquisto della qualità di socio della Bagni Perato Sas, di declaratoria della nullità, per inesistenza e/o impossibilità dell'oggetto, della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22.12.2008, al n. 9 vol. 717, nella parte in cui Perato Maria ha dichiarato di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già di proprietà della sorella Perato Caterina nonché la declaratoria dell'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'atto pubblico del 22.12.2008, rep. 22224 notaio Parodi di Alassio, iscritto il 15.1.2009 presso il Registro delle Imprese di Savona, nella parte in cui Perato Maria ha poi ceduto a Molle Giovanni parte della quota sociale già di Perato Caterina Perato e di quello di compravendita a rogito notaio Parodi di Alassio, rep. 22398 del 10.9.2009, con cui la medesima Perato Maria ha poi donato a Bacci Patrizia la residua parte ancora in suo possesso della quota sociale già di Perato Caterina»;

Firmato Da: SACCONI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22fb9df623c8c3ddf9cb5f703a051b - Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f92d71a2ac9554fa34f4e96
Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db7071bdct15a4cba46a0b5



□ riformarla nella parte in cui non statuisce l'inopponibilità a Giovanni Molle dell'atto di donazione compiuto in data 11 marzo 2003 dalla signora Caterina Perato a favore del signor Giacomo Molle, a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938): in riforma, statuire l'inopponibilità a Giovanni Molle dell'atto di donazione compiuto in data 11 marzo 2003 dalla signora Caterina Perato a favore del signor Giacomo Molle, a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938);

□ confermarla nella parte in cui «in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute dichiara l'inefficacia nei confronti della Bagni Perato Sas di Molle Giovanni e dei soci della stessa dell'atto di disposizione avente ad oggetto la quota di partecipazione nella Bagni Perato Sas compiuto in data 11.3.2003 da Perato Caterina a favore di Molle Giacomo»;

quanto alla sentenza n. 1055/2016, pronunciata dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone, in data 19 settembre 2016, pubblicata in pari data:

□ riformarla nella parte in cui «condanna... Molle Giovanni ...», in via solidale con Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni e Patrizia Bacci, «al pagamento a favore di Molle Giacomo dell'importo di € 236.500,00=, oltre agli interessi legali decorrenti dal 23.9.2009, Fino al saldo effettivo»: in riforma:

– in via principale, statuire che nulla è dovuto dall'appellante Giovanni Molle nei confronti di Giacomo Molle;

– in via subordinata (nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi proposti avverso la sentenza n. 1093/2014), condannare Giovanni Molle, in via solidale con



Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni e Patrizia Bacci, al pagamento di un importo non superiore a € 157.500,00;

□ riformarla nella parte in cui «condanna Bagni Perato Sas di Molle Giovanni, Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via fra loro solidale, al pagamento a favore di Molle Giacomo del 50% delle spese di lite, che liquida in € 174,00= per esborsi e € 6.715,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A»: in riforma, porre le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico di Giacomo Molle;

sempre nel merito

□ in ogni caso, disporre la restituzione in favore di Giovanni Molle delle somme eventualmente versate a Giacomo Molle e/o assegnate a seguito di pignoramento in esecuzione delle impugnate sentenze”.

Per l'appellante Patrizia BACCI:

“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis,

previa sospensione dell'efficacia esecutiva delle appellate decisioni,

quanto alla sentenza non definitiva n. 1093/2014, pronunciata dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone, in data 11 luglio 2014, pubblicata in data 14 luglio 2014:

preliminarmente

□ riformarla nella parte in cui non accerta e non dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado per essere l'azione devoluta a giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria presente nello statuto della società Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni: in riforma, accertare



e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado per essere l'azione devoluta a giudizio arbitrale in forza di clausola compromissoria presente nello statuto della società Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni;

nel merito

riformarla nella parte in cui non accerta e non dichiara l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti sociali nella Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni fatti valere dall'attore Giacomo Molle in forza dell'atto di donazione 11 marzo 2003 a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938): in riforma, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti sociali nella Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni fatti valere dall'attore Giacomo Molle in forza dell'atto di donazione 11 marzo 2003 a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938);

riformarla nella parte in cui «dichiara il diritto di Molle Giacomo di ottenere da... Bacci Patrizia...», in via solidale o alternativa con Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni e Giovanni Molle, «la corresponsione di un importo pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato Sas da quantificarsi nella prosecuzione della vertenza»: in riforma, respingere la relativa domanda di Giacomo Molle;

confermarla nella parte in cui «respinge le domande proposte da Molle Giacomo in via principale dirette ad accertare l'intervenuto suo acquisto della qualità di socio della Bagni Perato Sas, di declaratoria della nullità, per inesistenza e/o impossibilità dell'oggetto, della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22.12.2008, al n. 9 vol. 717, nella parte in cui Perato Maria ha dichiarato di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già di proprietà della sorella Perato Caterina nonché la declaratoria dell'inopponibilità, nei suoi



confronti, dell'atto pubblico del 22.12.2008, rep. 22224 notaio Parodi di Alassio, iscritto il 15.1.2009 presso il Registro delle Imprese di Savona, nella parte in cui Perato Maria ha poi ceduto a Molle Giovanni parte della quota sociale già di Perato Caterina Perato e di quello di compravendita a rogito notaio Parodi di Alassio, rep. 22398 del 10.9.2009, con cui la medesima Perato Maria ha poi donato a Bacci Patrizia la residua parte ancora in suo possesso della quota sociale già di Perato Caterina»;

□ riformarla nella parte in cui non statuisce l'inopponibilità a Patrizia Bacci dell'atto di donazione compiuto in data 11 marzo 2003 dalla signora Caterina Perato a favore del signor Giacomo Molle, a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938): in riforma, statuire l'inopponibilità a Patrizia Bacci dell'atto di donazione compiuto in data 11 marzo 2003 dalla signora Caterina Perato a favore del signor Giacomo Molle, a rogito notaio Attilio Gasparini di Pietra Ligure (rep. n. 1679, racc. n. 938);

□ confermarla nella parte in cui «in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute dichiara l'inefficacia nei confronti della Bagni Perato Sas di Molle Giovanni e dei soci della stessa dell'atto di disposizione avente ad oggetto la quota di partecipazione nella Bagni Perato Sas compiuto in data 11.3.2003 da Perato Caterina a favore di Molle Giacomo»;

quanto alla sentenza n. 1055/2016, pronunciata dal Tribunale di Savona, in persona del Giudice dott. Luigi Acquarone, in data 19 settembre 2016, pubblicata in pari data:

□ riformarla nella parte in cui «condanna ... Bacci Patrizia», in via solidale con Bagni Perato S.a.s. di Molle Giovanni e Giovanni Molle, «al pagamento a favore di Molle Giacomo dell'importo di € 236.500,00=, oltre agli interessi legali



Firmato Da: SACCONI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22fb9df5623c8c3ddfb9cb5f703a051b - Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f992d71a2ac9554fa34f4e96
Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db7071bdct15a4cbar46a0b5

decorrenti dal 23.9.2009, Fino al saldo effettivo»: in riforma:

- in via principale, statuire che nulla è dovuto dall'appellante Patrizia Bacci nei confronti di Giacomo Molle;

- in via subordinata (nella denegata ipotesi di non accoglimento dei motivi proposti avverso la sentenza n. 1093/2014), condannare Patrizia Bacci, in via solidale con Bagni Perato S.a.s. e Giovanni Molle, al pagamento di un importo non superiore ad € 52,00;

□ riformarla nella parte in cui «condanna Bagni Perato Sas di Molle Giovanni, Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via fra loro solidale, al pagamento a favore di Molle Giacomo del 50% delle spese di lite, che liquida in € 174,00= per esborsi e € 6.715,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A»: in riforma, porre le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio a carico di Giacomo Molle;

sempre nel merito

□ in ogni caso, disporre la restituzione in favore di Patrizia Bacci delle somme eventualmente versate a Giacomo Molle e/o assegnate a seguito di pignoramento in esecuzione delle impugnate sentenze”.

Per l'appellato e appellante in via incidentale Molle

Giacomo:

Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello, adversis reiectis:

1) Rigettare in quanto infondati tutti i motivi di appello, e comunque tutte le domande ed eccezioni, proposti dai sigg. Giovanni Molle e Patrizia Bacci e dalla Bagni Perato s.a.s.;



Firmato Da: SACCONI GIORGIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 22fb9df5623c8c3dffb9cb5f703a051b - Firmato Da: SANNA LEILA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1a17e37f992d7fa2ac9554fa34f4e96
Firmato Da: BRUNO MARCELLO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 764d47c83db7071bdct15a4c8a46a0b5

2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza 1093/2014 del Tribunale di Savona;

a) nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea proposta in via principale, volta all'accertamento dell'acquisto da parte di Giacomo Molle della qualità di socio della Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni, nonché b) nella parte in cui ha rigettato la domanda di accertamento e declaratoria della nullità della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22/12/2008, al n. 9 vol. 717, nella parte in cui la sig.ra Maria Perato dichiara di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già di proprietà della de cuius, e della nullità, o comunque dell'inopponibilità al sig. Giacomo Molle, dell'atto pubblico del 22/12/2008, rep. 22224 notaio Parodi di Alassio, iscritto il 15/1/2009 presso il Registro delle Imprese di Savona, nella parte in cui la sig.ra Maria Perato ha ceduto al sig. Giovanni Molle parte della quota sociale già della sig.ra Caterina Perato, nonché dell'atto di compravendita a rogito notaio Parodi di Alassio, rep. 22398 del 10/9/2009, con cui la sig.ra Maria Perato ha donato alla sig.ra Patrizia Bacci la residua frazione ancora in suo possesso della quota sociale già della sig.ra Caterina Perato;

3) Per l'effetto così statuire:

Accertare e dichiarare la validità e l'efficacia dell'atto di donazione del 11/3/2003 con cui la sig.ra Caterina Perato ha donato al nipote Giacomo Molle la propria quota pari al 50% del capitale della s.a.s. Bagni Perato di Molle Giovanni;

Accertare e dichiarare che dalla predetta data il sig. Giacomo Molle ha acquisito la qualità di socio della predetta società e comunque che lo stesso è titolare della quota sociale di cui sopra e accertare e dichiarare, conseguentemente, che dal 11/3/2003, per effetto del



richiamato atto di donazione, la sig.ra Caterina Perato ha perso la qualità di socio della s.a.s. Bagni Perato di Molle Giovanni;

In ogni caso, accertare e dichiarare la nullità, per inesistenza e/o impossibilità dell'oggetto, della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22/12/2008, al n. 9 vol. 717, nella parte in cui la sig.ra Maria Perato dichiara di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già di proprietà della de cuius, e la nullità, o comunque l'inopponibilità al sig. Giacomo Molle, dell'atto pubblico del 22/12/2008, rep. 22224 notaio Parodi di Alassio, iscritto il 15/1/2009 presso il Registro delle Imprese di Savona, nella parte in cui la sig.ra Maria Perato ha ceduto al sig. Giovanni Molle parte della quota sociale già della sig.ra Caterina Perato;

Accertare e dichiarare, conseguentemente, la nullità, e comunque l'inopponibilità al sig. Giacomo Molle, dell'atto di compravendita a rogito notaio Parodi di Alassio, rep. 22398 del 10/9/2009, con cui la sig.ra Maria Perato ha donato alla sig.ra Patrizia Bacci la residua parte ancora in suo possesso della quota sociale già della sig.ra Caterina Perato;

Per l'effetto, accertare e dichiarare che il sig. Giacomo Molle è socio accomandante, per la quota pari al 50%, della s.a.s. Bagni Perato di Molle Giovanni, ed ordinare la sua iscrizione nel libro soci autorizzando tutte le necessarie iscrizioni presso il registro delle Imprese;

4) In via di subordine, per la denegata ipotesi di non accoglimento dell'appello incidentale, in ogni caso confermare le statuizioni delle sentenza impugnate e pertanto:

Condannare la s.a.s. Bagni Perato di Molle Giovanni e/o i sigg. Giovanni Molle, in proprio e quale avente causa ed



erede di Maria Perato, e Patrizia Bacci, quale avente causa di Maria Perato, in via fra loro solidale o pro quota, comunque per la socia accomandante limitatamente al valore effettivo della quota sociale posseduta, a corrispondere immediatamente e senza ritardo al sig. Giacomo Molle la somma corrispondente al valore reale della quota sociale già di proprietà della sig.ra Caterina Perato, quale è stata determinato nel corso del giudizio di primo grado, oltre interessi e rivalutazione fino alla data dell'effettivo soddisfo.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, oneri di legge inclusi, del doppio grado."

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Molle Giacomo conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Savona, Sezione Distaccata di Albenga, Molle Giovanni, Perato Maria, Bagni Perato di Molle Giovanni s.a.s., assumendo che Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni, che gestiva lo stabilimento balneare denominato "Bagni Perato", corrente in Alassio, era stata costituita nella forma attuale a seguito di regolarizzazione, effettuata con atto pubblico del 26/4/1994 not. Ricci di Albenga, di una precedente società di fatto in essere tra le sorelle Perato Maria e Perato Caterina (rispettivamente nonna e prozia di Molle Giacomo); che in quel contesto Perato Maria aveva donato parte della sua originaria quota sociale, pari al 50%, al figlio Molle Giovanni (padre di Giacomo) il quale aveva altresì assunto la qualifica di socio accomandatario; che all'esito della trasformazione della precedente società di fatto in società in accomandita semplice, quest'ultima aveva presentato la seguente compagine sociale: socio accomandatario Molle Giovanni, con quota di capitale pari al 20%, socie



accomandanti Perato Maria, con quota di capitale pari al 30% e Perato Caterina, con quota di capitale pari al 50%; che con successivo atto pubblico dell'11/3/2003 (rep. 1679 notaio Gasparini di Pietra Ligure), Perato Caterina gli aveva donato l'intera propria quota sociale pari al 50% del capitale; che nelle premesse del predetto atto di donazione era stato espressamente indicato che la donazione veniva effettuata senza alcun previo interpello degli altri soci, non ritenendo la donante che in caso di liberalità operasse il diritto di prelazione di cui all'art. 11 dello statuto sociale; che la società aveva, tuttavia, sostenuto l'invalidità dell'atto di donazione, proprio per non essere stata previamente offerta la quota di Perato Caterina in prelazione agli altri due soci e, pertanto, non aveva provveduto all'iscrizione del suo nominativo nel libro soci, né a rimmettergli la corrispondente quota di utili e a permettergli di esercitare i diritti sociali; che anzi, una volta ricevuta formale comunicazione dell'avvenuta donazione, con atto notificato in data 14/5/2003, Perato Maria e Molle Giovanni avevano instaurato giudizio arbitrale nei confronti suoi e della donante Perato Caterina, ai sensi della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 dello statuto sociale, chiedendo accertarsi che la socia Perato Caterina aveva violato i patti sociali della Bagni Perato s.a.s. per avere ceduto la propria quota a soggetto estraneo alla società senza avere ottenuto il preventivo consenso degli altri soci e senza avere loro comunicato in via preventiva l'intenzione di addivenire alla cessione della propria quota, chiedendo altresì dichiararsi la nullità della donazione della quota sociale; che in detto giudizio si era costituito unitamente a Perato Caterina, resistendo alle domande proposte e chiedendo al collegio arbitrale di riconoscere la validità della donazione e l'intervenuto acquisto della qualità di socio; che il giudizio arbitrale non si era concluso in quanto i due arbitri designati dalle parti (l'avv. Terenzio Nastasi per



Caterina Perato e Giacomo Molle e l'avv. Angelo Preve per Maria Perato e Giovanni Molle), dopo avere inutilmente esperito il tentativo di conciliazione previsto dalla clausola compromissoria, erano entrambi deceduti prima di poter procedere alla designazione del terzo arbitro, per cui il procedimento si era estinto e nessuna delle parti aveva assunto l'iniziativa di proseguirlo; che il 4/7/2008 Perato Caterina, che non aveva né coniuge, né discendenti diretti, era deceduta ab intestato, lasciando per legge unica erede la sorella Perato Maria; che in data 1/8/2008 aveva reiterato nei confronti della società e dei soci l'istanza di essere iscritto a libro soci e diffidato Perato Maria dall'intestarsi la quota sociale già della sorella; che Perato Maria aveva, invece, provveduto ad inserire la quota societaria in questione nella dichiarazione di successione presentata quale erede della sorella (registrata ad Albenga il 22/12/2008 al n. 9, vol. 717), iscrivendo quindi presso il Registro delle Imprese la cessazione di quest'ultima dalla qualità di socia alla data del decesso; che da ultimo, con un nuovo atto di modifica dei patti sociali del 22/12/2008 (rep. 22224 notaio Parodi di Alassio), iscritto presso il Registro delle Imprese il 15/1/2009, le quote di partecipazione erano state così redistribuite: Molle Giovanni, accomandatario, 50% e Perato Maria, accomandante, 50%; contestava poi la tesi della nullità dell'atto di donazione di quote da lui ricevute da Perato Caterina per asserita contrarietà a norme pattizie di diritto privato e sosteneva che l'atto pubblico di donazione di quote dell'11/3/2003 era perfettamente valido ed efficace anche nei confronti della Bagni Perato s.a.s. e, di conseguenza, con il predetto atto Perato Caterina si era legittimamente privata della proprietà del bene donato (quota sociale); che per questo motivo in sede di dichiarazione di successione della sorella e di successivo atto 22/12/2008 di modifica dei patti sociali, Perato Maria si era illegittimamente intestata la quota societaria,



appropriandosi di un bene in realtà non facente più parte dell'asse ereditario e detti atti erano da considerarsi nulli per impossibilità e/o inesistenza dell'oggetto; che, quanto alla mancata prelazione, l'art. 11 dello statuto societario disponeva che "la cessione di quota a terzi è sottoposta a prelazione dei soci; il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r."; che l'istituto della prelazione presupponeva un confronto fra prezzi, dal momento che l'unica facoltà che una clausola siffatta conferiva agli altri soci era quella di offrire, entro un determinato termine, di acquistare essi stessi la quota alle medesime condizioni offerte al socio alienante dal terzo proponente e per tale motivo non era configurabile nell'ipotesi di atto a titolo gratuito, quale la donazione, atto fra l'altro incompatibile, anche in relazione alle cause ed ai motivi che lo avevano determinato, con la tutela garantita ai soci dalla prelazione; che anche laddove la donazione fosse stata inopponibile alla società, in ogni caso essa aveva prodotto effetti tra le parti che, se invalidati, avrebbero compromesso la posizione da lui acquisita in relazione alla titolarità delle quote sociali con specifico riferimento all'arricchimento intervenuto: per tale motivo, in ogni caso, avrebbe avuto diritto alla liquidazione del valore della quota.

Chiedeva, pertanto, accertarsi la validità ed efficacia dell'atto di donazione dell'11/3/2003 con cui Perato Caterina gli aveva donato la quota del 50% del capitale di Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni, con le conseguenze tutte di legge, nonché la nullità, per inesistenza e/o impossibilità dell'oggetto, della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22/12/2008 al n. 9, vol. 717, nella parte in cui Perato Maria aveva dichiarato di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già



appartenuta a Perato Caterina, ovvero, in subordine, la condanna della società e dei soci Perato Maria e Molle Giovanni a corrispondergli la somma corrispondente al valore reale della quota a lui donata.

Si costituivano in giudizio Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni, Molle Giovanni e Perato Maria, opponendosi alle avversarie domande e chiedendone il rigetto; eccepivano, in via preliminare, la carenza di giurisdizione dell'a.g.o. a favore degli arbitri in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 15 dello statuto sociale e ciò indipendentemente dalle modifiche normative introdotte con l'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003; sostenevano, inoltre, l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti derivanti a Molle Giacomo dall'atto di donazione 11/3/2003 in base al disposto dell'art. 2949 c.c.; ancora, quanto a Perato Maria, evidenziavano la carenza di legittimazione passiva della stessa per avere alienato nelle more la propria quota sociale a Bacci Patrizia; nel merito, eccepivano la nullità della donazione per violazione della prelazione societaria prevista dall'art. 11 dello statuto sociale e dall'art. 2322 c.c.

Esperiti gli adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c. il giudice ordinava ex art. 102 c.p.c. l'estensione del contraddittorio nei confronti di Bacci Patrizia.

Questa si costituiva in giudizio facendo proprie tutte le difese già esposte dagli altri convenuti e ne condivideva le conclusioni.

Il giudice, nuovamente concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di procedere ad attività istruttoria, pronunciava quindi la sentenza non definitiva n. 1093 dell'11/7/2014 con la quale, ritenuta la nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 dello statuto sociale di Bagni Perato s.a.s. e la sussistenza della



giurisdizione dell'a.g.o., nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, nel merito respingeva la domanda proposta da Molle Giacomo diretta ad accertare l'intervenuto acquisto da parte sua della qualità di socio di Bagni Perato s.a.s. così come quella, consequenziale, di declaratoria della nullità della denuncia di successione registrata ad Albenga il 22/12/2008 al n. 9, vol. 717, nella parte in cui Perato Maria aveva dichiarato di avere acquisito iure hereditatis la proprietà della quota societaria già di proprietà della sorella Perato Caterina e quelle, ulteriormente consequenziali, dirette a dichiarare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'atto pubblico del 22/12/2008, rep. 22224 notaio Parodi di Alassio, iscritto il 15/1/2009 presso il Registro delle Imprese di Savona, nella parte in cui Perato Maria aveva poi ceduto a Molle Giovanni parte della quota sociale già di Perato Caterina e di quello a rogito notaio Parodi di Alassio, rep. 22398 del 10/9/2009, con cui la medesima Perato Maria aveva donato a Bacci Patrizia la residua parte ancora in suo possesso della quota sociale già di Perato Caterina e, in accoglimento della domanda subordinata proposta da Molle Giacomo, dichiarava il diritto del predetto di ottenere da Bagni Perato di Molle Giovanni s.a.s., Perato Maria, Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via tra loro solidale o alternativa, e per quanto attiene i soci accomandanti di Bagni Perato s.a.s. nei limiti del valore della loro quota, la corresponsione di un importo pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato s.a.s. da quantificarsi nella prosecuzione del giudizio; in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalle parti convenute, dichiarava l'inefficacia nei confronti di Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni e dei soci della stessa dell'atto di disposizione avente ad oggetto la quota di partecipazione nella Bagni Perato s.a.s. compiuto in data 11/3/2003 da Perato Caterina a



favore di Molle Giacomo; disponeva quindi la rimessione della causa in istruttoria.

Avverso la sentenza non definitiva entrambe le parti proponevano riserva di appello.

Con ordinanza riservata del 22.9.2014 veniva, quindi, ammessa C.T.U. volta ad accertare il valore di mercato della Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni.

Dopo il deposito dell'elaborato peritale la causa veniva rinviata all'udienza del 18.12.2015 per assegnazione a sentenza, ma in tale data il procedimento veniva interrotto per il decesso di Perato Maria.

La causa veniva quindi riassunta e trattenuta poi in decisione.

Il giudice faceva proprie le conclusioni cui era giunto il C.T.U. il quale, rispondendo alle osservazioni formulate dalle parti ed in particolare a quelle di parte convenuta, evidenziava di avere nella sua valutazione tenuto conto in modo specifico anche dell'art. 12 della Direttiva Comunitaria Bolkestein, per effetto della quale non sarà più possibile in futuro la rinnovazione automatica a favore degli attuali concessionari delle concessioni demaniali marittime, indicando che la Bagni Perato s.a.s., tenuto conto del valore dei beni materiali che la componevano, quantificati in € 48.000,00, e dell'avviamento (calcolato in base al reddito medio normale atteso, al tasso di rendimento normale per investimenti caratterizzati da pari grado di rischio, al tasso finanziario e al periodo di attualizzazione), quantificato in € 425.000,00, possedeva in quel momento un valore complessivo di mercato di € 473.000,00.

In forza della valutazione sopra richiamata poiché Molle Giacomo, in base a quanto indicato nella sentenza non definitiva, aveva diritto al riconoscimento di un importo



pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato s.a.s., l'importo a lui spettante ammontava ad € 236,500,00.

Il Tribunale condannava quindi Bagni Perato s.a.s. di Molle Giovanni, Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via fra loro solidale, al pagamento a favore di Molle Giacomo dell'importo di € 236.500,00, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data della messa in mora (intervenuta quanto alla domanda di riconoscimento dell'attribuzione di un importo equivalente al valore della sua quota solo con la notifica dell'atto di citazione), fino al saldo effettivo.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto, da un lato, della reiezione delle domande principali attoree e, dall'altro, dell'accoglimento della domanda subordinata proposta da Molle Giacomo, venivano compensate nella misura del 50%, mentre nella restante misura del 50% esse venivano poste a carico di Bagni Perato s.a.s., Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via tra loro solidale.

Infine le spese della C.T.U erano poste a carico di Bagni Perato s.a.s., Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via tra loro solidale.

Avverso entrambe le sentenze proponevano appello Bagni Perato S.A.S. di Molle Giovanni, Bacci Patrizia, Molle Giovanni in proprio e quale erede di Perato Maria.

Col primo motivo essi osservavano che il Tribunale, con la sentenza non definitiva, aveva respinto l'eccezione di carenza di giurisdizione, ritenendo la nullità della clausola compromissoria di cui all'art. 15 dello statuto della Bagni Perato s.a.s. a causa del mancato rispetto dei requisiti dettati dall'art. 34 D.Lgs. n. 5/2003 in ordine alle modalità di nomina degli arbitri.

Tale ricostruzione non era però condivisibile.



In base alla tesi del c.d. doppio binario, all'autonomia negoziale in ambito societario era stato conservato spazio per regolare l'arbitrato secondo il modello di diritto comune (in luogo di quello delineato dal legislatore del 2003).

Doveva ritenersi, al riguardo, che il modello di arbitrato previsto dall'art. 34 del D.Lgs. 5/2003 concorresse con quello disciplinato dagli artt. 806 e ss. c.p.c., il quale ultimo (come per il caso di specie) rimaneva valido ed efficace laddove previsto dai patti sociali stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 5/2003 ovvero il 1° gennaio 2004, anche in ragione del principio dell'ultrattività delle clausole legittime all'atto della loro formazione (tempus regit actum).

Inoltre, trattandosi nel caso di specie di arbitrato irrituale, gli appellanti richiamavano la tesi, sostenuta anche da parte della giurisprudenza di legittimità, per cui «la nuova disciplina dell'arbitrato societario contenuta negli artt. 34, 35, 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non si applica agli arbitrati irrituali» (Cass. civ., 4/6/2010, n. 13664).

Col secondo motivo, gli appellanti osservavano che il fatto che il collegio arbitrale non avesse terminato il giudizio per la morte degli arbitri nominati – circostanza pacifica e non contestata – non comportava l'estinzione del procedimento arbitrale stesso, che viceversa era tuttora pendente.

E l'art. 819 ter c.p.c., come novellato dall'art. 22 del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prescrive che «in pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato».

Di talchè il giudice statale non poteva pronunciarsi su domande giudiziali aventi ad oggetto l'invalidità o



inefficacia della convenzione di arbitrato, stante la pendenza del procedimento arbitrale ed era, altresì, incompetente a decidere della controversia insorta tra le parti, stante la pendenza del procedimento arbitrale.

Col terzo motivo rilevavano che i diritti azionati da Giacomo Molle erano prescritti.

Il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. formulata dai convenuti e dalla terza chiamata.

Egli aveva infatti ritenuto che la prescrizione non correva dal momento della notificazione della domanda di arbitrato nel maggio 2003; che il giudizio arbitrale era proseguito fino alla seduta del 9.10.2003, ultima prima del decesso degli arbitri; che il diritto del donatario era stato nuovamente esercitato con racc. 1.8.2008, pervenuta il 4.8.2008.

Secondo gli appellanti, l'interruzione della prescrizione dovuta all'introduzione del giudizio arbitrale presupponeva però l'esistenza di un procedimento arbitrale sfociato in una decisione idonea a definire il giudizio, ma poiché il giudizio arbitrale non aveva avuto svolgimento, nessuna efficacia interruttiva poteva attribuirsi al solo atto di impulso, rappresentato dalla richiesta di arbitrato o dalla nomina dell'arbitro.

Infatti l'art. 2945 c.c. – a norma del quale «nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione» – presuppone l'esistenza di un procedimento arbitrale sfociato in una decisione idonea a definire la fattispecie controversa, mentre nel caso di



specie il procedimento era terminato, senza alcuna pronuncia, in data 9/10/2003.

La cronologia degli eventi evidenziava l'intervenuta prescrizione dei diritti fatti valere da Giacomo Molle in forza dell'atto pubblico di donazione a suo favore della partecipazione nella Bagni Perato s.a.s. stipulato l'11 marzo 2003. Precisamente, il diritto vantato da Giacomo Molle si era prescritto, al più tardi, in data 30 maggio 2008 essendo trascorsi più di 5 anni tra la data di introduzione dell'arbitrato (30 maggio 2003) e quella dell'invio della raccomandata dell'1/8/2008, dovendosi attribuire efficacia interruttiva unicamente all'atto introduttivo del giudizio arbitrale ma non anche alla fase del giudizio successivamente svoltasi dinanzi agli arbitri prima della loro morte.

Col quarto motivo, gli appellanti rilevavano che il Tribunale aveva riconosciuto «fondata la domanda di Molle Giacomo ad ottenere sia nei confronti della Bagni Perato s.a.s. (che si era opposta alla sua acquisizione della qualità di socio) che dei suoi soci (sia quelli attuali, sia quelli che non lo sono più in oggi, ma che hanno di fatto gestito e disposto delle quote sociali oggetto dell'atto di donazione intervenuto senza il rispetto della prelazione sociale) accomandatari (per l'intero) ed accomandanti (nei limiti del valore della quota) il pagamento del corrispondente valore della quota donata, pari al 50% del valore attuale della società», sulla base dell'assunto secondo cui «se l'assenso degli altri soci alla cessione, si pone come condicio iuris ai fini dell'opponibilità alla compagine sociale del trasferimento della partecipazione, esso non incide tuttavia sul perfezionamento e sulla validità della stessa inter partes, con la conseguenza che sebbene il cessionario-donatario non possa acquistare la qualità di socio e le relative posizioni che da essa deriverebbero, tuttavia possono essere invece oggetto di valido trasferimento (questa volta opponibile



anche alla società ed ai soci) le corrispondenti posizioni patrimoniali riconducibili alla intervenuta cessione di quote: il trasferimento si perfeziona tra le parti con la prestazione del reciproco consenso, restando il consenso degli altri soci un elemento esterno al negozio».

Gli appellanti contestavano tale motivazione, ritenendo sussistere non solo l'inefficacia nei confronti della società e dei soci dell'atto di disposizione posto in essere da Caterina Perato a favore di Giacomo Molle con atto pubblico stipulato in data 11 marzo 2003, per violazione del disposto di cui all'art. 2322 c.c., ma altresì l'invalidità inter partes di tale atto, viziato da nullità assoluta a causa della violazione del patto di prelazione di cui all'art. 11 dello statuto sociale.

Infatti, mentre nelle società di capitali vale il principio della libera trasferibilità delle partecipazioni sociali, nelle società di persone vige la regola dell'intrasferibilità.

In particolare, la cessione della quota del socio accomandante è regolata dall'art. 2322 c.c. il quale subordina la cessione inter vivos della quota dell'accomandante – affinché questa produca effetti nei confronti della società – al consenso della maggioranza dei soci, salvo che l'atto costitutivo disponga diversamente.

Nel caso di specie l'atto costitutivo non derogava a tale disposizione.

L'alienazione della quota era avvenuta quindi in violazione dell'art. 2322 c.c., non avendo l'alienante ottenuto – in sede di trasferimento della quota medesima – il consenso dei soci che rappresentassero la maggioranza del capitale.



La violazione dell'art. 2322 c.c. provocava l'inefficacia del trasferimento della quota nei confronti della società e nei confronti dei soci.

Inoltre, l'art. 11 dei patti sociali della Bagni Perato s.a.s. disciplinava la «trasferibilità della quota sociale», disponendo: «La cessione di parte o dell'intera quota sociale a persona già socia è libera. La cessione di quota a terzi è sottoposta a prelazione dei soci. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione, a mezzo lettera raccomandata A.R. In caso di premorienza di uno dei soci, i soci superstiti dovranno consentire il trasferimento della partecipazione agli eredi, qualora almeno uno di essi sia in grado di sostituire tecnicamente il "de cuius" nella effettiva conduzione della società, potendo svolgere, o potendo farlo in breve tempo, le medesime mansioni svolte dal socio defunto. In tal caso l'erede così subentrato nella partecipazione sociale, rappresenterà tutti i coeredi ed i rapporti tra questi dovranno considerarsi estranei per la società la quale avrà e svolgerà i suoi rapporti solo con l'erede svolgente attività nel suo seno. Qualora nessuno degli eredi fosse in grado di sostituire il de cuius nei modi sopra indicati, questi avranno il diritto alla liquidazione della quota, la cui determinazione deve essere calcolata in base alla situazione patrimoniale della società al momento dell'apertura della successione. La liquidazione ed il pagamento devono avvenire entro sei mesi dal decesso».

Appariva evidente che il trasferimento della quota di partecipazione nella Bagni Perato s.a.s. a terzi era sottoposto, oltre che al consenso della maggioranza dei soci, anche alla prelazione degli altri soci, la cui violazione provocava non solo l'inefficacia, ma anche la nullità assoluta dell'acquisto del terzo.



Invero, dottrina e giurisprudenza attribuivano efficacia reale – dunque erga omnes – al diritto di prelazione riconosciuto agli altri soci, affermando, altresì, l'inopponibilità della cessione alla società ed ai soci titolari del diritto di prelazione.

Caterina Perato nelle premesse dell'atto di donazione 11 marzo 2003 aveva dichiarato di voler effettuare la liberalità senza alcun previo interpello degli altri soci, «non ritenendo la donante che in caso di liberalità operasse il diritto di prelazione di cui all'art. 11 dello statuto sociale».

Ne conseguiva che l'atto traslativo in violazione della prelazione non solo era inopponibile alla società, ma era altresì nullo.

Rilevavano, poi, come il primo giudice avesse ommesso di motivare a quale titolo Giacomo Molle avrebbe «diritto ... di ottenere da Bagni Perato di Molle Giovanni sas, Perato Maria, Molle Giovanni e Bacci Patrizia ... la corresponsione di un importo pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato sas».

In proposito, il primo giudice si limitava a sostenere che «sebbene il cessionario-donatario non possa acquistare la qualità di socio e le relative posizioni che da essa deriverebbero, tuttavia possono essere invece oggetto di valido trasferimento (questa volta opponibile anche alla società ed ai soci) le corrispondenti posizioni patrimoniali riconducibili alla intervenuta cessione di quote».

Non era dato comprendere come potessero essere condannati Bagni Perato s.a.s. e i suoi soci ad indennizzare Giacomo Molle per avere questi ricevuto illegittimamente in donazione una quota di partecipazione nella predetta società, stante la



dichiarata inopponibilità dell'atto di donazione nei confronti della società e dei soci.

Infatti, l'inefficacia del trasferimento delle quote sociali da Caterina Perato a Giacomo Molle, perché violativa della prelazione statutaria, rendeva la cessione stessa insuscettibile di produrre effetti nei confronti della società e dei soci, perché era loro inopponibile: non poteva produrre alcun valido trasferimento di «corrispondenti posizioni patrimoniali riconducibili alla intervenuta cessione di quote».

In ordine alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva n. 1055/2016 gli appellanti lamentavano l'inammissibilità della c.t.u. e la manifesta eccessività della valutazione di mercato della società Bagni Perato s.a.s., stimata dal c.t.u. in € 473.000.

Gli appellanti osservavano che la CTU aveva natura meramente esplorativa, in quanto volta ad accertare il valore di mercato di una quota societaria senza alcun elemento probatorio offerto da parte attrice.

Nel merito, deducevano l'opinabilità del risultato finale ottenuto dal CTU, che aveva valutato Bagni Perato s.a.s. sulla scorta di argomentazioni astratte e meramente ipotetiche, prive di alcun supporto probatorio.

In particolare, evidenziavano l'effetto della c.d. direttiva Bolkestein sull'attività oggetto della citata società, non adeguatamente valorizzato dal CTU.

Infatti, il valore della società Bagni Perato s.a.s. stimato dal CTU poteva corrispondere al valore di mercato in un periodo "normale", ma non nell'attuale contesto socio-economico compromesso dalla direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE, conosciuta come direttiva Bolkestein, recepita



dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Come affermato dallo stesso CTU nell'elaborato peritale, per effetto dell'art. 12 della direttiva Bolkestein le concessioni sul demanio marittimo non potranno più essere rinnovate automaticamente, non valendo più il diritto di insistenza, ma dovranno essere oggetto di un bando con una procedura di evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione.

Per effetto della direttiva Bolkestein, la concessione in capo alla Bagni Perato s.a.s. sarebbe scaduta il 31 dicembre 2020 e pertanto non vi era alcuna certezza che il concessionario a tale data potesse rinnovare a proprio nome la concessione stessa, né che il canone concessorio rimanesse invariato.

Nessun acquirente avrebbe pagato Bagni Perato s.a.s. ad un prezzo che nell'arco dei successivi anni di concessione si sarebbe potuto rivelare di gran lunga superiore alla redditività netta della società stessa nel medesimo periodo e ciò proprio in relazione all'incertezza sulle concessioni e sulla capacità futura della società di generare redditi.

Pertanto il valore stimato dal CTU poteva al più corrispondere all'ipotetico valore di mercato antecedente all'entrata in vigore della direttiva Bolkestein, ma non corrispondeva all'attuale valore di mercato della società, che - allo stato - doveva in ogni caso essere inferiore ad € 315.000.

Sempre con riferimento alla sentenza definitiva, gli appellanti rilevavano che il giudice aveva condannato la Bagni Perato s.a.s., in via solidale con Giovanni Molle e Patrizia Bacci, al pagamento, in favore di Giacomo Molle,



«dell'importo di € 236.500,00, oltre agli interessi legali decorrenti dal 23.9.2009, fino al saldo effettivo».

Ma in precedenza, con la sentenza non definitiva, il giudice aveva statuito «il diritto di Molle Giacomo di ottenere da Bagni Perato di Molle Giovanni sas, Perato Maria, Molle Giovanni e Bacci Patrizia, in via fra loro solidale o alternativa e per quanto attiene i soci accomandanti di Bagni Perato sas nei limiti del valore della loro quota, la corresponsione di un importo pari al 50% del valore attuale della Bagni Perato sas da quantificarsi nella prosecuzione della vertenza», così limitando la condanna nei confronti dei soci accomandanti al valore delle relative quote di partecipazione, per poi, con la sentenza definitiva, condannarli in solido per l'intero.

Era evidente la contraddittorietà tra le statuizioni.

L'art. 2313 c.c. dispone che «nella società in accomandita semplice ... i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita».

La condanna dell'accomandante Bacci Patrizia oltre detta quota, pari ad € 52,00, era pertanto illegittima e andava riformata.

Si costituiva l'appellato Molle Giacomo, opponendosi all'avversario appello e chiedendone il rigetto.

Egli proponeva appello incidentale ritenendo di avere il diritto di vedersi riconosciuta, con effetto ex tunc, la qualità di socio della società, e in tal senso chiedeva la riforma della sentenza non definitiva impugnata.

Osservava che l'art. 11 dello statuto della Bagni Perato s.a.s. prevedeva che la cessione delle quote a chi è già socio fosse libera. Invece, "la cessione di quota a terzi è sottoposta a prelazione dei soci". Quando Caterina Perato



aveva donato al nipote la propria quota sociale, lo aveva fatto sul presupposto (esplicitamente dichiarato in atto) che la clausola statutaria richiamata non vincolasse alla prelazione i trasferimenti di quote a titolo non oneroso.

Secondo l'appellante incidentale tale clausola di prelazione si applicava effettivamente solo alle cessioni a titolo oneroso e non anche a quelle a titolo gratuito: quello a titolo gratuito era infatti un trasferimento che avveniva senza il pagamento di un corrispettivo economico che potesse, da un lato, costituire il parametro di valutazione per il socio che intendeva acquistare la quota e, dall'altro, determinare il prezzo a cui esercitare la prelazione.

Inoltre, l'appellante incidentale osservava che Giovanni Molle e Maria Perato, quando nel 2003 avevano proposto la domanda di arbitrato e poi nelle conclusioni rassegnate nel primo grado del giudizio, non avevano mai rivendicato l'esercizio della prelazione.

L'esercizio del recesso sarebbe stato l'unico mezzo attraverso il quale Giovanni Molle e Maria Perato avrebbero potuto rivendicare la quota di Caterina Perato e quindi privare di efficacia e valore l'atto di donazione.

Pertanto, l'atto pubblico di donazione di quote dell'11/3/2003 era un atto perfettamente valido ed efficace, con la conseguenza che con il predetto atto Caterina Perato si era legittimamente privata della proprietà del bene donato (quota sociale), il quale era quindi diventato di proprietà di Giacomo Molle.

Tale quota dal 2003 non era più di proprietà di Caterina Perato, bensì di Giacomo Molle.

Andava quindi accertato e dichiarato che dalla predetta data Giacomo Molle aveva acquisito la qualità di socio della società e comunque che lo stesso era titolare della quota



sociale pari al 50% della s.a.s. Bagni Perato di Molle Giovanni, ed ordinare la sua iscrizione nel libro soci autorizzando altresì tutte le necessarie iscrizioni presso il registro delle imprese.

Instava quindi per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'epigrafe.

Erano precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte e, decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa era decisa in camera di consiglio.

Il primo motivo di appello non è fondato.

Secondo l'orientamento oggi consolidato della giurisprudenza di legittimità relativamente alle sorti delle clausole compromissorie per arbitrato societario difformi dalle prescrizioni di cui all'art. 34 del d.lgs. 5/2003, il d.lgs. 5/2003 disciplina l'unica forma di arbitrato ammissibile in ambito societario, con conseguente nullità della clausola compromissoria che non affidi la scelta degli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, come avviene nel caso di specie (l'art. 15 dello statuto sociale di Bagni Perato s.a.s. prevede che "Ogni parte nominerà un proprio arbitro, e gli arbitri così nominati, nomineranno un altro arbitro, che sarà anche il Presidente del Collegio. In caso di disaccordo, quest'ultimo arbitro verrà designato dal presidente dell'Ordine dei Ragionieri Commercialisti della Provincia di Savona").

La giurisprudenza ha quindi definitivamente chiarito come la norma dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003 contempra l'unica ipotesi di clausola compromissoria che possa essere introdotta negli atti costitutivi delle società, restando escluso il ricorso in via alternativa od aggiuntiva alla clausola compromissoria di diritto comune, prevista dall'art. 808 c.p.c.. Ne consegue



che se, in violazione di tale prescrizione, l'atto costitutivo preveda invece una forma di clausola compromissoria che non rispetti i requisiti, in punto di nomina degli arbitri indicati dalla norma speciale, la nullità di tale pattuizione comporta che la controversia societaria possa essere introdotta soltanto davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

Infatti, "La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario la quale, non adeguandosi alla prescrizione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003, non preveda che la nomina degli arbitri debba essere effettuata da un soggetto estraneo alla società è nulla, non potendosi accettare la tesi del "doppio binario", per cui essa si convertirebbe da clausola per arbitrato endosocietario in clausola per arbitrato di diritto comune, atteso che l'art. 34 commina la nullità per garantire il principio di ordine pubblico dell'imparzialità della decisione" (così Cass. n. 25610 del 2018).

A sostegno di tale orientamento milita innanzitutto il tenore letterale dell'art. 34, comma 2, cit., che, da un lato, evidenzia la doverosità della previsione del particolare potere di nomina e, dall'altro, commina la sanzione della nullità, che colpisce non solo il conferimento del potere di nomina degli arbitri, ma l'intera clausola compromissoria difforme.

D'altra parte, si deve considerare che la normativa delegata in tema di arbitrato è stata dettata per superare le difficoltà applicative e i contrasti giurisprudenziali riguardanti l'applicazione dell'arbitrato in materia societaria e tale finalità sarebbe frustrata dalla possibilità di avvalersi di clausole compromissorie recanti previsioni divergenti da quelle del d.lgs. n. 5/2003.

Nel senso sopra esposto si vedano, tra le tante, Cass. n. 25610 del 2018; Cass. n. 23550 del 2017; Cass. n. 23485 del



2017; Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 15841 del 2015; Cass. n. 3665 del 2014; Cass. n. 17287 del 2012).

E' quindi superato il contrario orientamento minoritario per cui l'arbitrato societario non rappresenterebbe un modello vincolante, ma una semplice opzione verso la quale le parti potrebbero orientarsi in alternativa all'arbitrato di diritto comune (tesi del c.d. doppio binario).

Applicato tale principio al caso di specie, si deve ritenere la nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 15 dello statuto della Bagni Perato sas in quanto non rispetta i requisiti circa le modalità di nomina degli arbitri: per tale motivo sussiste la giurisdizione dell'A.G.O.

Infondato è anche il secondo motivo.

Non è vero infatti che il giudice ordinario non possa decidere la controversia insorta tra le parti in causa stante la pendenza del procedimento arbitrale.

Invero, l'art. 811 c.p.c. dispone: "Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nella convenzione d'arbitrato. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente".

La norma in questione disciplina l'ipotesi in cui vengano a mancare gli arbitri. I motivi possono essere i più vari, quali la rinuncia, la ricusazione, la morte (circostanza propria del caso in esame).

Essa richiama l'articolo 810 c.p.c. che disciplina la nomina degli arbitri.



L'art. 810 c.p.c. dispone: "Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stata stipulata la convenzione d'arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma. Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero. Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione di arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto".

Il richiamo operato dall'art. 811 all'art. 810 deve allora intendersi nel senso che, essendo venuti a mancare gli arbitri, si deve procedere ad un nuovo arbitrato: quello in corso si considera terminato e deve iniziarne uno nuovo.

Pertanto, non è corretta l'affermazione degli appellanti per cui dopo la morte dei due arbitri designati dalle parti l'arbitrato sarebbe tuttora pendente, in quanto esso è terminato e doveva iniziarne uno nuovo, mediante la designazione di nuovi arbitri. Poiché ciò non è avvenuto, allo stato non può dirsi pendente alcun arbitrato tra le parti.

Parimenti infondato è il terzo motivo.



A seguito della donazione della quota sociale di Perato Caterina a Molle Giacomo (avvenuta in data 11.3.2003) quest'ultimo ha interrotto la prescrizione notificando alle controparti, in data 30.5.2003, la nomina del suo arbitro nell'ambito del giudizio arbitrale radicato (cfr. doc. n. 4 di Molle Giacomo); il giudizio arbitrale è poi proseguito fino alla seduta del 9.10.2003 (ultima svoltasi prima del decesso degli arbitri) e Molle Giacomo ha nuovamente esercitato il proprio diritto mediante l'invio della raccomandata in data 1.8.2008, pervenuta il 4.8.2008 (doc. n. 5 di fascicolo di Molle Giacomo); la presente causa ha poi avuto inizio in primo grado nel 2009.

Il termine prescrizionale, pertanto, è stato interrotto da Molle Giacomo con l'atto di nomina del proprio arbitro notificato alle controparti (ex art. 2943, u.c., c.c.) e la prescrizione è rimasta interrotta fino a quando il procedimento arbitrale è rimasto in vita (e cioè fino alla seduta del 9.10.2003) per poi essere nuovamente interrotta (prima del decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2949 c.c.) dall'invio della raccomandata in data 1.8.2008.

La notificazione dell'atto di nomina dell'arbitro da parte di Molle Giacomo ha determinato quindi, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si è protratta fino alla conclusione del procedimento, coincidente con l'ultima udienza svoltasi in data 9/10/2003.

Va notato che la tesi sostenuta dagli appellanti si pone in contrasto con quella sostenuta a proposito del secondo motivo di appello, relativamente al quale essi affermano che il giudizio arbitrale sarebbe tuttora pendente.

E' fondato il quarto motivo.

Deve premettersi che nel caso di specie non vi è stata violazione dell'art. 11 dello statuto di Bagni Perato s.a.s.



che, mentre stabilisce che la cessione delle quote a chi è già socio è libera, prevede invece che "la cessione di quota a terzi è sottoposta a prelazione dei soci".

Nell'atto di donazione della propria quota sociale Perato Caterina aveva espressamente affermato che la clausola statutaria richiamata non vincolava alla prelazione i trasferimenti di quote a titolo non oneroso.

La Corte rileva che si è trattato di donazione e quindi di trasferimento avvenuto senza il pagamento di un corrispettivo economico che possa costituire il parametro di valutazione per il socio che intenda acquistare la quota, consentendogli di determinare il prezzo a cui esercitare la prelazione.

Invero, l'unica facoltà che la prelazione conferisce agli aventi diritto, in questo caso agli altri soci, è quella di potersi offrire entro un determinato termine di acquistare la quota alle medesime condizioni poste dal socio alienante. Tuttavia, la causa di liberalità non prevede (se non, eventualmente, a fini fiscali in sede di tassazione dell'atto) che le parti debbano indicare una valutazione patrimoniale per l'atto che compiono. E' per questo motivo che si è affermato che "la clausola statutaria che attribuisce al socio un diritto di prelazione a parità di prezzo non può applicarsi alla donazione per l'assenza del presupposto del confronto fra i due prezzi" (così Trib. Milano, 29/5/2003, in Foro Padano, 2003, 2, 377, in banca dati DeJure).

Depone in tale senso anche il fatto che l'art. 11 dello statuto, nella sua ultima parte, subordina il trasferimento della quota mortis causa al possesso, da parte di uno almeno degli eredi, della capacità tecnica di effettiva conduzione della società, che dimostra che nello statuto della Bagni Perato s.a.s. non è rinvenibile un principio generale per cui



il gradimento degli altri soci è condizione per l'ingresso di un nuovo soggetto nella compagine sociale.

Appare allora irrilevante l'affermazione del primo giudice che in precedenza le donazioni di quota della Bagni Perato s.a.s. sarebbero avvenute con il consenso degli altri soci (così per la donazione di parte della quota di Perato Maria a Perato Giovanni disposta contestualmente alla trasformazione della società di fatto in società in accomandita semplice e in seguito per la donazione da Perato Maria a Bacci Patrizia).

Ciò posto, osserva la Corte che le parti hanno invece violato l'art. 2322 c.c. che subordina la trasferibilità delle quote di società di persone al consenso dei restanti soci.

Ora, la circolazione della quota del socio accomandante è liberalizzata in considerazione del fatto che la partecipazione dell'accomandante, il quale è limitatamente responsabile ed escluso dall'amministrazione, è priva dei caratteri connessi all' "intuitus personae" ed è presa in considerazione quale mera entità patrimoniale liberamente trasferibile, senza alcuna modifica del contratto sociale.

L'art. 2322 c.c. ribadisce infatti il carattere «capitalistico» della partecipazione dell'accomandante e l'attenuazione, per tale categoria di soci, del rilievo dell'intuitus personae.

In questa prospettiva, la disposizione distingue l'ipotesi del trasferimento della partecipazione mortis causa da quella del trasferimento per atto tra vivi, risultando la trasferibilità automatica nel primo caso e soggetta al consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale nel secondo.

Così, l'art. 2322, comma 2, c.c. subordina la cessione per atto tra vivi della quota dell'accomandante – affinché questa



produca effetti nei confronti della società - al consenso della maggioranza dei soci, salvo che l'atto costitutivo disponga diversamente.

Nel caso in esame l'alienazione della quota è avvenuta in violazione dell'art. 2322 c.c., non avendo l'alienante ottenuto - in sede di trasferimento a titolo gratuito della quota - il consenso di alcun altro socio e non prevedendo nulla in contrario l'atto costitutivo.

La violazione dell'art. 2322 c.c. determina l'inefficacia del trasferimento della quota nei confronti della società e dei soci.

Infatti, "il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale, richiesto dall'art. 2322 cod. civ. per il trasferimento della quota sociale di una società in accomandita semplice, non incide sul perfezionamento e sulla validità del negozio di cessione, ma opera come una condicio iuris per l'opponibilità del trasferimento della quota sociale alla società" (Cass. n. 17255 del 2013; Cass. n. 20893 del 2008; Cass. n. 8784 del 1997; Cass. n. 2055 del 1979).

Non è condivisibile la sentenza appellata nella parte in cui disgiunge gli aspetti patrimoniali della quota sociale - che riconosce al donatario - dagli aspetti relativi all'esercizio dei diritti sociali - che invece non gli riconosce.

Se la cessione non è opponibile alla società essa non lo è né per quanto riguarda gli aspetti patrimoniali collegati alla quota ceduta, né per quanto riguarda quelli connessi all'esercizio dei diritti di socio.

Giacomo Molle potrà eventualmente chiedere il risarcimento dei danni subiti alla donante ed oggi ai suoi eredi, ma nessun diritto può vantare nei confronti della società e dei suoi soci.



L'inefficacia del trasferimento della quota sociale da Caterina Perato a Giacomo Molle, perché in violazione della norma di legge, rende la cessione insuscettibile di produrre effetti nei confronti della società e dei soci, perché è loro inopponibile, e non fonda alcun diritto di Molle Giacomo ad ottenere da Bagni Perato s.a.s. e dai suoi soci il corrispondente valore della quota donata.

In questi termini va quindi accolto il quarto motivo dell'appello principale.

In conseguenza dell'accoglimento di esso, viene respinto l'appello incidentale, che verte sulle stesse circostanze.

Il quinto ed il sesto motivo dell'appello principale rimangono assorbiti.

Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza.

Esse vengono liquidate secondo quanto stabilito dagli artt. 4 e ss. d.m. 10.3.2014 n. 55 e dalle tabelle allegate al medesimo d.m., assunto come scaglione di valore quello da euro 52.001 fino a euro 260.000.

Primo grado:

fase di studio	€	2430,00
fase introduttiva	€	1550,00
fase istruttoria	€	5400,00
fase decisionale	€	4050,00
TOTALE	€	13430,00

Secondo grado:

fase di studio	€	2835,00
fase introduttiva	€	1820,00



fase decisionale € 4860,00
TOTALE € 9515,00

Le spese della c.t.u. resasi necessaria per accertare il valore della quota da liquidarsi in favore di Molle Giacomo, vanno poste a carico di quest'ultimo.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO

Definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello principale respinge tutte le domande proposte da Giacomo Molle;

respinge l'appello incidentale;

condanna l'appellato a rifondere agli appellanti le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al primo grado, in euro 13.430,00 per compensi ed euro 174,00 per esborsi e, quanto al presente grado, in euro 9.515,00 per compensi ed euro 1.290,00 per esborsi oltre, per entrambi i gradi, spese generali ed accessori di legge;

pone a carico dell'appellato le spese di c.t.u.

Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 155/2002, che l'appello incidentale viene respinto.

Genova, 30/5/2019

Il Presidente

Dott. Leila Maria SANNA

Il Consigliere estensore

Dott. Marcello BRUNO

